



PROVINCIA DI LECCE

EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PATRIMONIO

C. R. A811

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 822 del 08/07/2020

OGGETTO:	S.P. N.366 (EX S.S. 611) AREA DI PERTINENZA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'ALTEZZA DEL PONTE SULLA FOCE DEI LAGHI ALIMINI DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 15/05/2020. AGGIUDICAZIONE ED ACCERTAMENTO CANONE (CIG: Z6D2D016CC).
----------	--

Il Dirigente

Vista la Deliberazione di C.P. 38 del 2 settembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art 107, comma 2, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020/2022 al 31 luglio 2020, e di fatto autorizza gli Enti locali all'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.163 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000, che prevedono, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 17 del 09/07/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente del Servizio Edilizia, Programmazione rete scolastica e Patrimonio;

PREMESSO:

- che la Provincia di Lecce è proprietaria della S.P. n. 366 (ex S.S. 611);
- che lungo tale strada, all'altezza del ponte sulla foce dei laghi Alimini, è ubicata un'area di pertinenza che può essere adibita a parcheggio organizzato di veicoli, in tal modo gestendo uno spazio che altrimenti sarebbe utilizzato come area per la sosta delle auto non regolamentata, soprattutto nel periodo estivo, con potenziali disagi per la circolazione veicolare lungo la provinciale;
- che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), le aree di parcheggio costituiscono pertinenze di servizio della strada, da determinarsi in modo da non intralciare la circolazione o limitare la visibilità, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 60-64 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada), potendo essere affidate a terzi la realizzazione delle opere e la gestione del servizio;
- che con determinazione dirigenziale n.588 del 20/05/2020 è stato approvato avviso pubblico di selezione per procedere ad affidamento in gestione dell'area di pertinenza stradale (relativamente al periodo tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2020) a soggetti esterni con valutazione della migliore offerta pervenuta in aumento rispetto all'importo del canone base, fissato in €16.000,00;
- Che nell'avviso pubblico, datato 15/05/2020, era riportato che la Provincia intendeva *“procedere alla concessione dal 1 luglio 2020 al 30 settembre 2020 della citata area di pertinenza lungo la S.P. 366, all'altezza del ponte sulla foce dei laghi Alimini, tramite esperimento di consultazione di mercato”*.
Nell'avviso pubblico era riportato, inoltre, che potevano *“partecipare alla procedura di scelta del concessionario i soggetti costituiti da imprese singole, associate o che intendono associarsi, cooperative, in possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie pertinenti l'oggetto o analoga iscrizione che consenta l'attività di gestione dell'area a parcheggio e per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016”*.
“La busta dovrà contenere l'offerta economica espressa in cifre e in lettere indicante l'importo offerto quale canone unico da riconoscere in favore della Provincia di Lecce, in rialzo rispetto alla base minima proposta, pari ad Euro 16.000,00”.
- Che tale avviso pubblico era conforme a quello predisposto nei precedenti anni, senza che vi fosse stata alcuna contestazione dei partecipanti alla gara;
- Che in data 10/06/2020, è stato redatto il verbale di gara con il quale è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta San Pio Multiservice da Montesano (Le) con un'offerta di €37.840,00.
Nello stesso verbale, l'avv. Micolamo, legale rappresentante della seconda ditta (Levante srl), ha rilevato *l'assenza dell'indicazione dei costi della manodopera, circostanza che determinerebbe l'esclusione della ditta offerente senza neanche la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio (cfr. sentenza 16/07/2019 n.683 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia e sentenza n.1855 del 27/07/2018 sez.IV del TAR Lombardia – Milano)*.
L'ing. Corsini si riservava la decisione definitiva successivamente al

necessario approfondimento giuridico su tale decisione dandone comunicazione formale in luogo della seduta pubblica, stante l'emergenza Covid-19.

- che, in data 10/06/2020, la ditta San Pio Multiservice inoltrava della memorie difensive con le quali la stessa ditta evidenziava che si trattava di un avviso pubblico e non di un bando di gara, disciplinato dall'art.36 del D.Lgs.50/2016 c.2 lett.a), che, pertanto, non richiedeva l'indicazione dei costi della manodopera.
- che con nota prot.n. 21793 del 25/06/2020, questo Servizio ha comunicato alle due ditte concorrenti che intendeva avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio richiedendo che la ditta San Pio Multiservice srls indicasse i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del c.10 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, mediante trasmissione via PEC, stante l'emergenza da Covid-19.

Tale decisione è stato motivata dal costante orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – 2 aprile 2020), sulla base del quale non era possibile utilizzare gli automatismi espulsivi, conseguenti al mancato rispetto della previsioni di cui all'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, in merito alla omessa indicazione separata dei costi della manodopera, per le seguenti ragioni:

- nel caso in esame, non solo nel bando di gara non era indicata le necessità di indicare i costi della manodopera, nell'offerta economica presentata, ma non era neanche espressamente richiamata la normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici, e più specificatamente l'art.95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.Lgs. 50/2016.
- la mancanza di tale preciso riferimento normativo, determinava, infatti, il dubbio se si trattasse di un avviso pubblico o di un bando di gara, in quanto l'unico riferimento al D.Lgs.50/2016 è l'art.80 (Motivi di esclusione). Nel bando, infatti, era solo riportato (senza alcun riferimento normativo) che si trattava di un *“esperimento di consultazione di mercato”* e che *“l'offerta economica espressa in cifre e in lettere indicante l'importo offerto quale canone unico da riconoscere in favore della Provincia di Lecce, in rialzo rispetto alla base minima proposta, pari ad Euro 16.000,00”*.
- tale circostanza non consentiva di rientrare nei paletti posti dall'Adunanza Plenaria del C.d.S. (2 aprile 2020), che impone l'automatica esclusione, senza alcun ricorso alla procedura del soccorso istruttorio ma solo quando il bando indica espressamente il riferimento normativo relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, dettati ovviamente dall'art.95 del D.Lgs. 50/2016.
- l'avviso pubblico, non evidenziando in maniera chiara ed inequivocabile la disciplina applicabile, consente il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, in merito all'indicazione dell'incidenza della manodopera, al

fine di consentire, a tutti gli effetti, una reale “par condicio” tra i concorrenti.

- che, in merito a questa specifica problematica, è stata sentita l’Avvocatura Provinciale che ha aderito a tale soluzione;
- che il Servizio Viabilità dell’Ente ha preso atto del progetto allegato all’offerta economica ed ha espresso il proprio nulla osta in data 01/07/2020;
- che, con nota del 01/07/2020, acquisita al protocollo n. 22673 del 02/07/2020, in riscontro alla “comunicazione decisione definitiva come da verbale di gara del 10/06/2020” prot.n.21793 del 25/06/2020, l’avv. Orlandini, in nome e per conto della ditta Levante srl, ha evidenziato quanto segue:
- *deve escludersi in radice l’ipotesi dell’affidamento diretto (con conseguente esonero dell’indicazione dei costi della manodopera), ove si consideri che la stazione appaltante si è autovincolata con una vera e propria procedura di gara, come attesta inequivocamente la predisposizione di una graduatoria finale, previa comparazione delle offerte;*
- *proprio alla stregua della decisione dell’Adunanza Plenaria n.8/2020, può concedersi il c.d. “soccorso istruttorio” solo laddove i “format” allegati all’avviso o al bando, non consentano ai partecipanti di indicare nell’offerta anche i costi della manodopera (circostanza che non ricorre nella fattispecie posto che la Levante ha puntualmente indicato anche i predetti costi).*
- che, con nota prot.22844 del 02/07/2020, questo Servizio, in riscontro alla nota dell’avv. Orlandini, evidenziava quanto segue:

Punto n.1

Nelle motivazioni riportate nella “comunicazione decisione definitiva come da verbale di gara del 10/06/2020”, prot.n.21793/2020, non vi è alcun punto che contenga l’affermazione che la procedura in corso sia da riferire ad un “affidamento diretto”;

Punto n.2

Anche in questo caso, nelle motivazioni riportate nella “comunicazione decisione definitiva come da verbale di gara del 10/06/2020”, prot.n.21793/2020, non vi è alcun punto che giustifichi il “soccorso istruttorio” a causa di “format” allegati all’avviso o al bando, che non avrebbero consentito ai partecipanti di indicare nell’offerta anche i costi della manodopera.

La decisione del Servizio è stata presa sulla base del costante orientamento giurisprudenziale (Adunanza Plenaria del C.d.S. del 02/04/2020), come già evidenziato nella nota prot.n.21793/2020, che impone quanto segue: “*la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente*”

richiamata in detta documentazione.

Nel caso in esame, invece, non solo nel bando di gara non era indicata la necessità di indicare i costi della manodopera, nell'offerta economica presentata, ma non era neanche espressamente richiamata la normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici, e più specificatamente l'art.95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) del D.Lgs. 50/2016 in quanto l'unico riferimento al D.Lgs.50/2016 è l'art.80 (Motivi di esclusione).

Di conseguenza non essendo stata chiaramente riportata, nell'avviso pubblico del 15/05/2020, la normativa nazionale, relativa alle procedure di appalti pubblici (art.95 del D.Lgs.50/2016), non è stato possibile applicare gli automatismi espulsivi conseguenti proprio al mancato rispetto della previsioni di cui all'art. 95 D.Lgs. n. 50/2016.

Per tali considerazioni, questo Servizio ha ritenuto corretto potersi avvalere del soccorso istruttorio ed è stata confermata l'aggiudicazione provvisoria, già riportata nel verbale di gara del 10/06/2020, in favore della ditta San Pio Multiservice.

- Che, con nota del 01/07/2020, acquisita al protocollo n.22826 del 03/07/2020, la ditta San Pio Multiservice ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del c.10 dell'art.95 del D.Lgs.50/2016. Sulla base di tali indicazioni si è proceduto alla verifica del rispetto di quanto previsto all'[articolo 97, comma 5, lettera d\)](#), che ha dato esito positivo in quanto il costo del personale non è risultato inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'[articolo 23, comma 16](#);
- che, dalla verifica fatta dal Casellario delle imprese del sito dell'ANAC, in data 06/07/2020, sia per la ditta San Pio Multiservice srls sia per la rappresentante legale, sir.ga Martella Annamaria, non sono state individuate annotazioni;
- che il DURC risulta regolare con scadenza a tutto il 03/10/2020;

CONSIDERATO:

- che, con nota del 01/07/2020, acquisita al protocollo n.22826 del 03/07/2020, la ditta San Pio Multiservice ha chiesto una riduzione del canone di concessione in quanto è possibile procedere all'attivazione del Servizio di parcheggio nell'area, oggetto di concessione, entro il 01/07/2020;
- che l'istanza della ditta San Pio Multiservice deve essere accolta in quanto, a causa dei ritardi provocati dall'emergenza Covid-19 e dal complesso iter dell'affidamento del servizio che ha comportato, tra l'altro, il ricorso all'utilizzo del soccorso istruttorio, non è possibile procedere all'attivazione del Servizio di parcheggio nell'area, oggetto di concessione, entro il 01/07/2020;
- che la riduzione del canone concessorio deve tener conto del differente peso in termini economici derivante dalle entrate nei diversi mesi di luglio, agosto e settembre nonché dei tempi tecnici necessari alla ditta aggiudicataria per completare i lavori per l'effettivo inizio dell'attività di parcheggio, così come

previsti nel progetto allegato alla documentazione di gara (pulizia, strisce stradali, delimitazioni aree di manovra, montaggio parcometri, etc.).

Nello specifico è stato considerato che l'apporto economico della concessione nel mese di settembre sia pari alla metà di quella degli altri due mesi (luglio ed agosto) nonché una durata dei lavori per l'approntamento dell'area di parcheggio pari a giorni tre).

Di conseguenza è possibile ipotizzare che l'inizio effettivo dell'attività possa avvenire entro il 11/07/2020 e, quindi, l'importo del canone da corrispondere per il periodo 11/07/2020 al 30/09/2020 è il seguente:

Giorni da capitolato:	g. 92	(31+31+30)
Giorni ponderati:	g. 77	(31+31+30*50%)
Canone giornaliero ponderato:	€/g. 491,93	(€37.840,00/g.77)
Giorni effettivi:	g. 82	(21+31+30)
Giorni effettivi ponderati	g.67	(21+31+30*50%)
Canone ridotto	€. 32.925,71	(€/g. 491,93*g.67)

Tutto ciò premesso e considerato:

- che si rende necessario procedere con l'aggiudicazione definitiva della concessione, per tutte le motivazioni tecnico-giuridiche riportate nella parte motiva di questa determinazione, ed alle condizioni riportate nell'avviso pubblico e in favore della ditta san Pio Multiservice srls;
- che, per quanto sopra, si rende necessario procedere all'accertamento ed all'incasso della somma di **€32.925,71** sul capitolo 07200/000 "Canoni di concessione relativi ai beni e pertinenze del demanio stradale" del corrente bilancio;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell'art. 183, del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n° 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Tanto premesso e considerato:

DETERMINA

- **Affidare** alla ditta San Pio Multiservice srls da Montesano (Le), per il canone di **€. 32.925,71**, la gestione dell'area ubicata lungo la S.P. n. 366, all'altezza della foce dei laghi Alimini, da destinarsi a parcheggio attrezzato per veicoli, a condizione che siano rispettate le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'Attuazione per quanto attiene la segnaletica, per il periodo dal 11 luglio 2020 al 30 settembre 2020 alle condizioni riportate nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.588 del 20/05/2020;
- **Regolamentare** i rapporti con la suddetta società mediante idonea lettera-contratto;

- **Accertare**, per quanto esposto in narrativa, la somma di **€32.925,71** sul cap. 07200/000 (CR.812 - Servizio Viabilità ed Espropri) “Canoni di concessione relativi ai beni e pertinenze del demanio stradale” dell’esercizio finanziario 2020 nel quale si attesta che l’obbligazione è esigibile.

(Estensore: Ing. Negro)

		EDILIZIA, PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA E PATRIMONIO Il Dirigente
		<i>Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA</i>